



Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita

AGI VENETO

Avvocati Giuslavoristi Italiani
Sezione Regionale Veneto

Cari associati

Ecco il nuovo numero della newsletter curato da tutti noi sempre sotto la supervisione ed il coordinamento del nostro “caporedattore” Alberto Checchetto.

Come sicuramente saprete si sono tenute a marzo le elezioni del nuovo CER che hanno confermato in massima parte il CER uscente salvo due nuove entrate quelle di Paolo Laverda e di Antonio Benaglio che vanno a sostituire Giuseppe Foffano e Alessandro Di Stefano a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in questo triennio.

Per il resto sono state confermate le cariche pregresse e i delegati nazionali di cui vi è stato dato conto con la comunicazione del nostro segretario.

Nel ribadire i ringraziamenti per la rinnovata fiducia cercheremo di portare avanti il lavoro sin qui svolto continuando a organizzare convegni di formazione che abbiamo ipotizzato di ridurre nel numero ma di arricchire nei contenuti.

Ed in tal senso sono già in previsione il convegno di questi giorni sulle modifiche dei licenziamenti individuali organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Venezia e nel quale saranno presenti due illustri relatori quali Arturo Maresca e Raffaele Da Luca Tamajo e del quale vi daremo relazione nella prossima newsletter e un convegno a maggio in materia di privacy a Treviso.

Vi terremo comunque informati dei futuri appuntamenti e con congruo anticipo perché vista la sovrabbondanza di eventi formativi è necessario che almeno i nostri soci possano organizzarsi per tempo.

Per quanto riguarda il resto è nostra intenzione, una volta organizzate le iniziative che abbiamo in mente tenervi costantemente aggiornati su tutto ciò che possa aiutarci ed aiutarvi a lavorare

meglio.

Nel frattempo vi ricordiamo che è in scadenza il primo termine per l’iscrizione a costi agevolati al Convegno Nazionale di Verona che si terrà dal 3 al 5 ottobre nella città scaligera e per il quale chiediamo una importante e numerosa adesione dei soci veneti perché l’impegno organizzativo è notevole e la vostra partecipazione è basilare per la perfetta riuscita dell’evento.

Per il resto buon lavoro a tutti e a presto

Leonello Azzarini



	MATTINO	PRANZO	POMERIGGIO	CENA
03 OTT GIOVEDÌ			Ore 14.30 Assemblea degli associati Auditorium Ore 16.30 Seminario Auditorium	Ore 19.30 Aperitivo Loggiato
04 OTT VENERDÌ	Ore 09.00 Apertura Convegno Auditorium Ore 11.00 Coffee Break Loggiato Ore 13.00 Chiusura lavori	Ore 13.00 Light Lunch Loggiato	Ore 14.30 Inizio WORKSHOPS Sala: Piano Nobile - Auditorium - Sala Convegni Ore 16.00 - Coffee Break Loggiato 16.30	Ore 21.00 Gala dinner Palazzo Giardino Giusti
05 OTT SABATO	Ore 09.00 Inizio Convegno Auditorium Ore 11.00 Coffee Break Loggiato Ore 13.00 Chiusura lavori			

CONVENGNO A VENEZIA:

La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018. Come cambia la disciplina del licenziamento illegittimo



È stato richiesto l'accreditamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Info e iscrizioni:
masterlavoro@unive.it

Ore 9.30

Saluti istituzionali

Prof.ssa **Monica Billio**, Direttrice Dipartimento di Economia Università Ca' Foscari Venezia
Prof.ssa **Vania Brino**, Direttrice del Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Prof. **Adalberto Perulli**, Coordinatore Centro Studi Giuridici Università Ca' Foscari Venezia
Avv. **Leonello Azzarini**, Presidente Agi Veneto
Avv. **Giuseppe Sacco**, Presidente Consiglio Ordine Avvocati Venezia

Ore 10.00

Introduce e coordina

Prof. **Adalberto Perulli**, Ordinario di Diritto del Lavoro Università Ca' Foscari Venezia

RELAZIONI

Prof. **Raffaele De Luca Tamajo**, Emerito Università di Napoli Federico I

Ore 11.00 Coffee break

Prof. **Arturo Maresca**, Ordinario di Diritto del Lavoro Università di Roma "La Sapienza"

Ore 12.15

Dibattito

Ore 13.00
Conclusioni lavori

un tempo imprescindibili, sono sempre meno fondamentali, più indeterminati e non di rado quasi evanescenti. Basti pensare al sempre più rapido diffondersi del lavoro agile, una modalità di esecuzione del lavoro subordinato “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, come lo definisce la legge stessa. L’innovazione tecnologica e l’ininterrotta connessione in rete, sia per le prestazioni creative sia per quelle esecutive e direttamente produttive, rappresentano gli elementi che rendono possibile questa rivoluzione del lavoro, che anche sotto il profilo economico ha scardinato i concetti di tempo e di spazio, fino a qualche anno fa inscindibili dalla prestazione: l’indicazione di un tempo definito, di un orario fisso ovvero sottoposto a turnazione, rappresentavano i criteri prestabiliti per modificare l’importo della paga oraria, per determinare le maggiorazioni spettanti al lavoro straordinario, notturno, festivo. Allo stesso modo, la presenza fisica sul luogo di lavoro, certificata dalla timbratura, condizionava la retribuzione, segnando il confine tra adempimento e inadempimento. Ora non è più necessariamente così. E lo sarà ancor meno in futuro. Fra le molte certezze venute meno in pochi anni, dunque, ci sono i tempi e i luoghi del lavoro.

Il convegno nazionale 2019 di Agi - Avvocati giuslavoristi italiani intende esplorare le implicazioni e le conseguenze di questa rivoluzione. Il tema sarà affrontato con il consueto approccio pluralista e anche multidisciplinare, a partire dall’inquadramento giuridico della questione affidato alle due relazioni scientifiche svolte da colleghi avvocati nonché professori ordinari di Diritto del lavoro. I workshops e le tavole rotonde affronteranno i molteplici profili teorici e pratici, anche nella prospettiva europea e internazionale.

Il convegno veronese chiude idealmente un ciclo dedicato alle innovazioni legislative, tecnologiche, e sul mercato del lavoro, a partire dal Jobs Act, che ha dato una sistemazione ordinamentale alle numerose riforme parziali degli anni precedenti (Milano, 2015), e dalle ricadute sulla professione di avvocato (Perugia, 2016). L’analisi si è poi rivolta al diritto del lavoro come strumento di regolazione della concorrenza, attraverso il bilanciamento tra le esigenze produttive delle imprese e i diritti dei

CONVEGNO NAZIONALE VERONA

2019

Apertura iscrizioni il 21 Marzo 2019



Tra gli elementi “tradizionali” del contratto di assunzione, oltre alla decorrenza, alla durata, all’inquadramento e alla retribuzione, ci sono il luogo e l’orario di lavoro. Questi due elementi,

lavoratori (Torino, 2017) ed è proseguita - nel territorio caratterizzato dalla maggiore presenza di fabbriche automatiche e dalla contrattazione aziendale più evoluta anche in tema di welfare - con il focus sull'innovazione digitale, che ha messo profondamente in discussione consolidate categorie giuridiche (Lavoro 4.0, Bologna, 2018).

Il 2019 è anche il centenario dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, e nel mese di giugno è prevista l'adozione di una Dichiarazione mondiale sul futuro del lavoro. Il rinnovo delle istituzioni europee, per altro verso, auspicabilmente rilancerà il progetto del Pilastro Europeo dei diritti sociali. Anche a queste iniziative, che mirano a definire standard minimi che vadano oltre i confini nazionali, in un mondo produttivo sempre più privo dei tradizionali riferimenti ai tempi e ai luoghi del lavoro, il Convegno presterà la dovuta attenzione.

Dal sito:

<https://www.giustlavoristi.it/articolo/68/agi-convegno-nazionale-verona-2019-apertura-iscrizioni-il-21-marzo-2019>

RISULTATI ELEZIONI COMITATO ESECUTIVO REGIONALE E ASSEMBLEA

Cari Soci,
ringraziamo coloro che hanno voluto, con il loro voto, confermare i componenti del Comitato Esecutivo Regionale (CER) di AGI per un altro triennio.

Nel corso della prima riunione, di insediamento, tenutasi ieri, l'avv. Leonello Azzarini è stato, per acclamazione, confermato Presidente. Nelle successive votazioni sono state confermate anche le Vice Presidenti Barbara Borin e Gloria Ferrighi; per acclamazione il Tesoriere, Alberto Checchetto e il sottoscritto, Segretario.

Sempre nella seduta di ieri, si è proceduto anche alla elezione anche dei nostri Delegati al Comitato Esecutivo Nazionale (CEN), nelle persone di

Gianpiero Belligoli, Marta Capuzzo e Stefano Ferrante.

Per il triennio 2019/2021 il CER Veneto risulta quindi così composto:

Leonello Azzarini - Presidente
Barbara Borin - Vice Presidente
Gloria Ferrighi - Vice Presidente
Alberto Checchetto - Tesoriere
Andrea Doardo - Segretario
Antonio Benaglio - Consigliere
Francesco Dalla Pietra - Consigliere
Paolo Laverda - Consigliere
Stefania Mazzarolo - Consigliere
Marta Molesini - Consigliere
Gilda Pisa - Consigliere

Mentre fervono i preparativi per il Convegno Nazionale di Verona (Vi ricordo che le iscrizioni sono già aperte), la prossima occasione di incontro è per sabato 13 aprile 2019 nella prestigiosa sede di Ca' Dolfin a Venezia.

Prima del convegno, i dettagli del quale trovate nella allegata locandina, alle ore 9.00 si terrà la nostra assemblea alla quale siete tutti caldamente invitati.

Cordiali saluti a tutti.

Il Segretario AGI Veneto
Avv Andrea Doardo

GIURISPRUDENZA

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent. 23.01.2019

Assicurazione sociale – coniuge superstite – diritto rendita di reversibilità

Il coniuge superstite del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità nell'ipotesi in cui tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione.

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent. 23.01.2019

Rapporto di Lavoro – apprendistato – obbligo di formazione

La liceità del rapporto di apprendistato, e la conseguente possibilità di beneficiare dei relativi sgravi contributivi, presuppone l'adempimento, da parte del datore di lavoro, del fondamentale obbligo di addestrare il lavoratore, ossia di impartirgli la formazione per fargli conseguire la qualifica contrattuale prevista, trasmettendogli le nozioni teoriche e permettendogli di svolgere la pratica a ciò necessarie.

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 23/01/2019

La non configurabilità di un unico rapporto previdenziale trilatero intercorrente fra datore di lavoro (assicurante), lavoratore (assicurato) ed ente assicuratore e, per contro, la configurazione di tre distinti rapporti bilaterali, impediscono di ravvisare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti ora detti, quando il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo contro il datore di lavoro.

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 09/01/2019 (Giudice dott.ssa Bortolaso)

Ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, potendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Tuttavia, non può ravvisarsi un trasferimento d'azienda in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, ove non sia dimostrato un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da

rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 09/01/2019 (Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso)

Cartella esattoriale – azione esecutiva – beneficium excussionis

In materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l'art. 2304 c.c. che disciplina il "beneficium excussionis" relativamente alla sola fase esecutiva.

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 11/12/2018 (Giudice dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara)

In tema di previdenza ed assistenza, in materia di contributi previdenziali ed accertamento, il giudice del lavoro è solo Giudice del diritto e non dell'atto amministrativo. Per questo, la sua cognizione si estende ad accertare la sussistenza della pretesa dell'Istituto previdenziale come emerge dal verbale di accertamento.

Tribunale di Padova Sez. Lavoro Sent. 8/11/2018 (Giudice dott. Perrone)

Controlli del datore di lavoro – utilizzo personale investigativo

I controlli del datore di lavoro, a mezzo di investigatori privati, sui dipendenti che operano all'esterno dei locali aziendali, sono legittimi qualora riguardino comportamenti illeciti e non semplici inadempimenti contrattuali.

**Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro Sent.,
04/12/2018 (Giudice dott. Gaetano Campo)**

**Infortuni sul Lavoro - Responsabilità civile
del datore di lavoro**

La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. comporta l'applicabilità dell'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto, il danno e la sua riconducibilità al titolo della obbligazione, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. In questo senso, l'art. 1218 c.c. pone una inversione legale di colpa e opera una inversione dell'onere probatorio, di talché è il debitore dell'obbligazione di sicurezza a dover provare l'assenza di colpa, dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee a evitare l'evento lesivo o provando che il fatto si è verificato a causa di un comportamento anomalo o abnorme del lavoratore, senza che ciò fondi una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

**Tribunale Verona Sez. lavoro Sent.,
06/02/2018 (Giudice, dott. Alessandro
Gasparini)**

**Pubblico impiego – equiparazione dei
parametri di valutazione adottati dal datore
di lavoro privato**

A seguito della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di Lavoro.

Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale: "a seguito della cd. 'privatizzazione' del lavoro pubblico, alla stregua delle norme ora raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attuata mediante la contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro e l'adozione di misure organizzative (escluse solo quelle espressamente riservate agli atti di diritto pubblico) e gestionali con atti di

diritto privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. cit.), deve ritenersi che la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione - negli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali - deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in conformità a una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (vedi Corte cost. n. 275 del 2001, n. 11 del 2002). Ne discende che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate per i provvedimenti e gli atti amministrativi dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. 2 aprile 2004, n. 6570; 19 marzo 2004, n. 5565; 28 luglio 2003, n. 11589; 16 maggio 2003, n. 7704). Questo stesso principio è stato applicato dalla giurisprudenza della Corte anche agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali - con riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 3 della L. n. 145 del 2002 - cui si è riconosciuta natura di determinazione assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, esulando dall'ambito delle procedure concorsuali riservate al diritto pubblico (Cass. 20 marzo 2004, n. 5659), con la conseguenza di ricondurre le situazioni giuridiche dei dipendenti con qualifica dirigenziale di fronte al potere di conferimento al novero dei cd. interessi legittimi di diritto privato, ascrivibili pur sempre alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. (cfr. Cass., sez. un., 1 ottobre 2003, n. 14625; Cass. 21 maggio 2004, n. 9747).

**Tribunale Rovigo Sez. lavoro Sent.,
29/01/2019 (Giudice dott.ssa Silvia Ferrari)**

**Lavoro subordinato – licenziamento per
giustificato motivo oggettivo – onere della
prova**

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto.

LINK UTILI

Presidenza della Repubblica
<http://www.quirinale.it/>

Camera dei Deputati
<http://www.camera.it/>

Senato della Repubblica
<http://www.senato.it/>

Presidenza del Consiglio dei Ministri
<http://www.governo.it/>

Ministero dell'interno
<http://www.interno.it/>

Ministero della Giustizia
<http://www.giustizia.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<http://www.lavoro.gov.it/>

Consiglio Superiore della Magistratura
<http://www.csm.it/>

Unione Europea
http://europa.eu/index_it.htm

Corte Costituzionale
<http://www.cortecostituzionale.it/>

Corte di Cassazione
<http://www.cortedicassazione.it/>

Consiglio di Stato
<http://www.giustizia-amministrativa.it/>

Corte dei Conti
<http://www.corteconti.it/>

Garante Privacy
<http://www.garanteprivacy.it>

Antitrust
<http://www.agcm.it/>

ISTAT
<http://www.istat.it/>

CNEL
<http://www.portalecnel.it/PORTALE/HOMEPA>

CNF
<http://www.consigionazionaleforense.it/>

AGI
www.giuslavoristi.it/

Wikilabour
www.wikilabour.it

Dottrina Per il Lavoro
www.dottrinalavoro.it
